

**BOZZE DI STAMPA**

**15 aprile 2026**

**N. 2 ANNESSO**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale (1818)**

## **EMENDAMENTI**

**(al testo del decreto-legge)**

### **Art. 5**

#### **5.0.3**

NICITA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Coltivazione per uso personale di gruppo  
e associato)*

1. Sono ammesse la coltivazione di *cannabis* per uso personale e per la cessione gratuita a terzi destinata al consumo personale non terapeutico, salvo che colui che coltiva o riceve la sostanza sia un minore di età.

2. Non è punibile chi coltiva in forma associata piante di *cannabis* idonee e finalizzate alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope destinate al consumo personale o di gruppo.

3. È ammessa la costituzione di gruppi di persone in forma libera per l'attività di coltivazione di *cannabis* al fine della produzione di sostanze destinate all'esclusivo consumo personale dei componenti dei medesimi gruppi. La domanda di costituzione di un gruppo autorizzato deve essere presentata presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del comune ove esso ha sede, che istituisce un apposito registro, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e da almeno cinque soci fondatori. Il numero di piante coltivabili per ciascun gruppo autorizzato, l'ammontare della tassa di concessione governativa annuale e i relativi adempimenti organizzativi sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della salute. I gruppi non possono svolgere attività di lucro e non possono, comunque, avere un numero di soci superiore a cento.

4. Ogni violazione alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al comma 6.

5. Il minore di età che coltiva o riceve *cannabis* e prodotti da essa derivati è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 6, lettere *b)* e *c)*.

6. Le sanzioni amministrative sono:

- a) la diffida;
  - b) l'adesione a un percorso di prevenzione, di informazione e di riduzione dei rischi nell'ambito dei servizi socio-sanitari del Servizio sanitario nazionale;
  - c) la confisca della sostanza;
  - d) la pena pecuniaria;
  - e) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  - f) l'interdizione parziale o totale dall'esercizio dell'attività;
  - g) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - h) la confisca parziale della struttura, degli strumenti o dei prodotti dell'attività.»
-

## Art. 30

### 30.0.3000 (testo 2)

LISEI, OCCHIUTO, PIROVANO, GELMINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente*

#### «Art. 30-bis

*(Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti)*

1. All'art. 14-ter del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri," sono inserite le seguenti "con il Consiglio Nazionale Forense,"

b) al comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio Nazionale Forense, dei compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis"

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al rappresentante legale munito di mandato che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, è riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno di cui al comma 2."

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 246.000,00 per il 2026 e ad euro 492.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante le risorse del Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del Testo unico di cui al comma 1

3. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, al comma 6, dopo le parole: "senza formalità" sono aggiunte le seguenti: ", nel termine di quindici giorni, con precedenza rispetto ad altre istanze proposte o pendenti relative al detenuto".».

---